



## *Giunta Regionale della Campania*

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Rampone Michele**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>8</b>	<b>17/01/2024</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***D.lgs. 152/06 art. 208 - Ditta Ambiente e Metalli srl - Autorizzazione unica impianto di messa in riserva rifiuti pericolosi e non pericolosi e recupero rifiuti non pericolosi da ubicarsi in Via Domenico Izzo - Lotto 4 - 5 - Airola (BN).***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO CHE:**

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs. n. 3 del 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale”;
- b. l’art. 208 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, che sostituisce, ai sensi del comma 6 dello stesso, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
- c. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;
- d. la ditta Ambiente e Metalli s.r.l., con sede legale e operativa in via Domenico Izzo snc nel comune di Airola (BN), legalmente rappresentata dal Sig. Falzarano Stefano\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*O, è stata autorizzata con AUA n. 2 del 17/03/2020 per l’attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi;

**RILEVATO CHE:**

- a. con nota acquisita al prot. n. 62297 del 06.02.2023, la ditta Ambiente e Metalli s.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione unica alla realizzazione e gestione di un impianto ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, avente ad oggetto, rispetto a quanto autorizzato:
  - rinuncia all’ autorizzazione unica ambientale n. 2 rilasciata dal Comune di Airola il 17.03.2020 prima della messa in esercizio dell’attività di recupero in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06;
  - ampliamento di circa 160 mq delle superfici coperte per le proprie attività produttive, (dette aree saranno ricavate a seguito della riduzione delle aree a servizio dell’altra attività di autodemolizione);
  - realizzazione di circa 1.285 mq di tettoia;
  - inserimento, oltre alle attività di messa in riserva R13, anche le attività di recupero R4 ed R12;
  - installazione di nuovi macchinari per le attività di recupero sopra previste;
  - rimodulazione e variazione dei rifiuti conferibili in ingresso presso l’impianto;
- b. con nota prot. n. 94502 del 22.02.2023, questa UOD ha comunicato alla ditta che, dall’esame della relazione tecnica allegata all’istanza, risultava che la quantità di rifiuti che si intendeva autorizzare per l’attività di recupero R4 era pari a 2.850 tonnellate/ anno, per un totale di 240 giorni lavorativi. Ne conseguiva che la quantità di rifiuti non pericolosi che si intendeva autorizzare in R4 era pari a 11,875 tonnellate/giorno e quindi, ai sensi del D.lgs. 152/06, Allegato IV alla Parte II, punto z.b, ai fini dell’avvio del procedimento, necessitava acquisire le risultanze della verifica di assoggettabilità a VIA;
- c. in data 22.02.2023, con nota acquisita al prot. n. 96894 del 23.03.2023, la ditta ha comunicato che, per un mero errore materiale, erano stati indicati 240 giorni lavorativi anziché 300 e che, conseguentemente, il progetto non rientra tra quelli sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del suddetto punto z.b. Con la medesima nota ha altresì trasmesso documentazione revisionata;
- d. in data 16.03.2023 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi in cui erano presenti la ditta, la Provincia di Benevento, l’Asl ed il Comando Prov.le dei VVF; non erano presenti il Comune di Airola, l’Arpac, l’ATO Rifiuti, l’Autorità di Bacino e l’EIC. In tale sede è stata data lettura della nota acquisita al prot.n. 142753 del 16.03.2023 con cui l’Arpac ha richiesto integrazioni documentali relativamente alle matrici “ aria “ e “ rifiuti”. I presenti alla CdS hanno altresì richiesto chiarimenti ed integrazioni. La CdS è stata aggiornata in attesa della trasmissione della documentazione integrativa da parte della ditta;
- e. questa UOD, con nota prot. n. 175565 del 31.03.2023, ha sollecitato l’Arpac a trasmettere il parere di competenza relativamente alla componente “acque”;
- f. la ditta Ambiente e Metalli s.r.l., con nota acquisita al prot. n. 200410 del 17.04.2023, ha richiesto una proroga di 30 gg per la presentazione delle integrazioni e chiarimenti richiesti in sede di CDS;
- g. con nota prot.n. 210646 del 20.04.2023, questa UOD ha accordato la suddetta richiesta di proroga;
- h. con nota acquisita al prot. n. 250974 del 16.05.2023, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS del 16.03.2023;
- i. in data 08.06.2023 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, in cui erano presenti la ditta, la Provincia ed Ato Rifiuti di Benevento; non erano presenti il Comune di Airola, l’Arpac, l’ASL, il Comando Prov.le dei VVF, l’Autorità di Bacino e l’EIC. In tale sede è stata data lettura del parere dell’Arpac prot.n. 37260/2023 acquisito al prot.n.293786 del 8.06.2023 con cui ha espresso parere favorevole con prescrizioni. La Provincia di Benevento ha richiesto chiarimenti ed integrazioni. L’ATO Rifiuti si è riservato di esprimere il parere di competenza nella successiva seduta della CdS, *“evidenziando l’opportunità che, nel rispetto delle prescrizioni del piano d’ambito, i rifiuti conferiti in impianto non provengano dal ciclo di raccolta urbana.”* Considerato che non erano stati acquisiti i pareri del gestore della fognatura e dei VVF, oltre al titolo edilizio che dovrà rilasciare il comune, la CdS è stata aggiornata in attesa della trasmissione della documentazione

integrativa da parte della ditta. Per quanto riguarda la prescrizione dell'ATO, il Presidente della CdS ha precisato che " *la ditta dovrà adeguarsi quando verrà data attuazione al piano d'ambito approvato* ";

- j. In data 27.09.2023, con nota acquisita al prot. n. 460580 del 28.09.2023, la ditta Ambiente e Metalli s.r.l. ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti richiesti nell'ambito della seconda CdS del 08.06.2023 (Planimetria acque reflue rev. 02; Dichiarazione di accettazione degli scarichi provenienti dalla Prosider s.r.l.; Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ed ha comunicato di rinunciare alla realizzazione della tettoia sul piazzale esterno, al contrario di quanto previsto nel progetto iniziale. A tale scopo ha allegato, altresì, la seguente documentazione aggiornata alla luce dell'eliminazione della suddetta tettoia: Relazione tecnica art. 208 rev. 03; Relazione tecnica emissioni in atmosfera rev. 02; Relazione scarico rev. 03; Planimetria post opera rev. 01; Planimetria emissioni in atmosfera rev. 01.
- k. A seguito di richiesta per le vie brevi da parte dell'Ente Idrico Campano, la ditta ha trasmesso le seguenti integrazioni spontanee, acquisite al prot. n. 497167 del 17.10.2023, e nello specifico: modulo EIC rev. 01; versamento EIC; relazione scarico rev. 04; planimetria scarichi rev. 04;
- l. in data 14.11.2023 si è tenuta la Conferenza dei Servizi decisoria, in cui erano presenti la ditta, il Comando Prov.le dei VVF e la Provincia mentre non erano presenti il Comune di Airola, l'ASL di Benevento, l'ATO Rifiuti, il rappresentante dell'Arpac, dell'Autorità di Bacino e dell'EIC.  
L'Arpac, con nota prot.n. 70306 del 14.11.2023 acquisita al protocollo regionale n. 548026 del 14.11.2023 ha espresso parere favorevole con prescrizioni, evidenziando che " *si ritiene necessario che la ditta trasmetta le planimetrie aggiornate relative alle varie componenti ambientali*". Il Comando Prov.le dei VVF ha espresso parere favorevole evidenziando che, a conclusione dei lavori, per la messa in esercizio dell'attività dovrà essere inviata SCIA antincendio al locale Comando Provinciale dei VVF. L'EIC, con nota prot. 23916 del 14.11.2023, acquisita al prot. 548268 in pari data, ha comunicato che: " *alla luce delle ultime integrazioni pervenute dalla suddetta UOD, si comunica che si provvederà a trasmettere il parere favorevole in tempi brevi*". La Provincia ha espresso parere favorevole, fermo restando l'acquisizione del parere definitivo dell'EIC nonché delle planimetrie aggiornate così come richieste anche dall'Arpac. La Conferenza di Servizi si è conclusa con **determinazione conclusiva favorevole**, sulla scorta dei pareri favorevoli espressi dall'Arpac, dal Comando Prov.le dei VVFF, dall'Ente Idrico Campano (come da nota 548268 del 14.11.2023), dalla Provincia di Benevento, ed acquisito l'assenso, ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/1990, del Comune di Airola, dell'Autorità di Bacino e dell'ASL di Benevento, dell'Ato Rifiuti. Per quanto riguarda il parere dell'ATO nella seduta di CdS del 08/06/2023, la ditta ha prende atto di quanto rappresentato dallo stesso e ha dichiarato la disponibilità di adeguarsi in fase di attuazione del piano d'ambito;
- m. l'Ente Idrico Campano, con nota prot. n. 26711 del 15.12.2023 acquisita al prot.n. 606658 del 15.12.2023, ha espresso parere favorevole allo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura del sistema fognario locale, secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06, per la quantità massima annua di 12.495,41 metri cubi così ripartiti, specificando che: " *il presente parere, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è relativo allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue prodotte dalla ditta "Ambiente & Metalli S.r.l." (P. IVA 01686070622) e dalla ditta "Prosider S.r.l." (P. IVA 00836450627), in quanto lo scarico delle acque reflue è condiviso, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette*":
- o Acque reflue provenienti dai servizi igienici, pretrattati in vasca biologica, per una portata massima annua pari a 230,40 m3 (di cui 192,00 m3 per la ditta Ambiente & Metalli S.r.l. e 38,40 m3 per la ditta Prosider S.r.l.);
  - o Acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali impermeabilizzati di prima pioggia, depurate in impianto chimico-fisico, per una portata massima annua pari a 1.318,20 m3 (di cui 1032,90 m3 per la ditta Ambiente & Metalli S.r.l. e 285,30 m3 per la ditta Prosider S.r.l.);
  - o Acque meteoriche di dilavamento dei piazzali impermeabilizzati successive alla prima pioggia (seconda pioggia), bypassate a monte dell'impianto di trattamento di prima pioggia, per una portata massima annua pari a 8.717,62 m3 (di cui 6.830,91 m3 per la ditta Ambiente & Metalli S.r.l. e 1.886,71 m3 per la ditta Prosider S.r.l.);
  - o Acque meteoriche di dilavamento delle coperture per una portata massima annua pari a 2.229,19 m3 (di cui 975,27 m3 per la ditta Ambiente & Metalli S.r.l. e 1.253,92 m3 per la ditta Prosider S.r.l.).

#### **con le seguenti prescrizioni:**

1. È fatto obbligo al titolare dell'azienda di richiedere nuovo parere per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel caso, nel periodo di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica, dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere.
2. La ditta è obbligata ad eseguire un'adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi, quali acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali di prima pioggia, con una tempistica minima di almeno tre all'anno, secondo le modalità riportate all'art. 29 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi ed a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo.

3. Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura, secondo le modalità riportate all'art. 28 del citato Regolamento.
- n. questa UOD, con nota prot.n.613076 del 19.12.2023, ha trasmesso agli Enti interessati il suddetto parere dell'Ente Idrico Campano prot. n. 26711 del 15.12.2023;

#### CONSIDERATO CHE :

- a. nel parere Arpac prot.n. 70306 del 14.11.2023 acquisito al protocollo regionale n. 548026 del 14.11.2023 veniva evidenziato quanto segue:

##### **A – COMPONENTE ARIA**

6. Relativamente ai rifiuti identificati con EER 200301 (Rifiuti urbani non differenziati) e EER 191212 (Altri rifiuti, compresi i materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.12), rifiuti potenzialmente osmogeni, **effettuare lo stoccaggio esclusivamente all'interno di cassoni scarrabili posizionati in ambiente confinato (interno capannone) e dotati di idonea copertura, al fine di limitare le emissioni odorigene, e, inoltre, garantire la perfetta tenuta, onde evitare la produzione di percolati;**

##### **B – COMPONENTE RIFIUTI – END OF WASTE.**

Non realizzando la tettoia, allocare i rifiuti pericolosi all'interno del capannone. Rispettare le limitazioni sugli EER 20 03 01 e 19 12 12 di cui al precedente parere. Come previsto dalle norme di settore stoccare i RAEE e i prodotti ottenuti ed effettuare le lavorazioni sui RAEE in modo da proteggerli dagli agenti atmosferici a mezzo di appositi sistemi di copertura resistenti alle intemperie. La ditta dovrà trasmettere all'A.C. una planimetria di allocazione dei rifiuti aggiornata con le prescrizioni attuali e già impartite affinché sia parte integrante del Decreto.

##### **C – COMPONENTE ACQUA**

47. Al fine di una valutazione quantitativa dello scarico delle acque meteoriche di prima pioggia, sono stati presi in esame, su un intero anno, 2 mesi soli di pioggia. Spiegarne le ragioni considerato che, nel computo generale, non possono rientrare solamente i calcoli relativi ai mesi più piovosi, ed in conseguenza delle avverarsi, ormai frequentemente durante l'autunno- inverno, di piogge torrenziali indotte dal fenomeno dei Cambi climatici.
48. Nella dissertazione tecnica riguardante la stima delle acque meteoriche di cui sopra, non è stato riportato un dimensionamento dell'attuale sistema di depurazione per una dovuta proporzionalità con i volumi di acque in ingresso calcolati.
49. Le fasi di trattamento centrale (di tipo chimico fisico), relative all'impianto depurativo aziendale, prevedono la dissabbiatura e la disoleazione; chiarire come tali modalità operative assicurino l'abbattimento di eventuali residui derivati, fra l'altro, dalle operazioni di asportazione, separazione componenti e frantumazione; ciò soprattutto rispetto alla presenza di prodotto metallico in lavorazione ed in funzione della confluenza, in tale complesso, delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dell'azienda Ambiente & Metalli Srl.
50. Nella planimetria Percorso acque reflue rev. 03, all'ingresso dell'impianto di depurazione, appaiono collettate 2 tubazioni convergenti e, graficamente, relative alla raccolta delle acque di 1 pioggia; confermarne o smentirne la tipologia per un opportuno collegamento con la dovuta rete di appartenenza. In proposito si sottolinea che nella stessa planimetria le acque meteoriche di 2 pioggia sembrano essere processate parimenti alle acque di 1 pioggia.
51. Indicare chiaramente, in planimetria, i pozzetti di ispezione nei quali l'Ente di controllo possa effettuare i propri campionamenti di controllo periodici.
52. Alla pagina n. 23 par. n. 6 della Relazione tecnica asseverata, vengono indicati i limiti di emissione che saranno rispettati all'atto dell'esamina delle acque meteoriche in uscita dal depuratore aziendale ma non se ne designano i parametri analitici da analizzare. Si ricorda di non tralasciare quegli elementi chimici che derivano, tipicamente, dal ciclo produttivo di entrambe le aziende coinvolte nella emissione reflua.

53. Si rammenta di sincerarsi che le pendenze dei piazzali interessati dalla raccolta delle acque meteoriche sia compatibile con una efficiente ed efficace deflusso delle stesse verso l'obiettivo depurativo.
- b. in data 04.12.2023 con nota acquisita al prot.n. 588090 del 05.12.2023 la ditta ha comunicato che:  
*“a seguito di verifiche progettuali non è possibile effettuare la messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi, classificati con CER 15 01 10\*, 15 02 02\*, 17 03 01\*, 16 06 01\*, e dei rifiuti non pericolosi classificati con CER 19 12 12 e 20 03 01 all'interno del capannone in quanto non sarebbe possibile rispettare quanto previsto dalla DGR 223/2019, anche in merito alle distanze minime di 3,5 metri da tenere tra le diverse aree di stoccaggio. Alla luce di quanto sopra indicato, al fine di rispettare suddetto parere favorevole ARPAC, la ditta rappresenta che tali aree di messa in riserva R13 saranno dotate di sistemi di copertura mobile (teloni avvolgibili) aperti ogni qualvolta saranno stoccati detti rifiuti. Questo accorgimento determinerà la protezione di tali rifiuti dagli agenti atmosferici, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 8/2019. In aggiunta, così come prescritto dall'Arpac, la messa in riserva dei rifiuti classificati con CER 90 03 01 e 19 12 12 sarà effettuata, oltre che sotto la copertura mobile, in cassoni scarrabili a perfetta tenuta e con chiusura ermetica. Alla luce di quanto sopra esposto non è possibile aggiornare le planimetrie in precedenza trasmesse, in quanto si provvederà all'installazione della copertura mobile, ove necessario, e all'acquisto di cassoni scarrabili a perfetta tenuta e con chiusura ermetica per la messa in riserva dei rifiuti classificati con CER 19 12 12 e 20 03 01 e pertanto non sono previste diverse allocazioni delle aree di messa in riserva R13 rispetto alle planimetrie in precedenza trasmesse.”*
- Ad ogni buon fine, ha allegato le planimetrie definitive trasmesse prima dell'ultima conferenza dei servizi del 14/11/2023, con aggiornamento della legenda ove errata, quali:
- b.1. Planimetria post opera rev.02;
  - b.2. Planimetria scarichi rev.03;
  - b.3. Planimetria emissioni in atmosfera rev. 02.
- c. con la medesima nota prot.n. 588090 del 05.12.2023 la ditta ha trasmesso la dichiarazione, resa ai sensi dell'art.3 della L.R. n.59/2018, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente;
- d. con successiva nota acquisita al prot.n. 612569 del 19.12.2023, la ditta ha trasmesso la planimetria scarichi rev. 4 nonché i chiarimenti in merito ai punti da n. 47 ad n. 53 relativi alla componente ACQUA di cui del suddetto parere Arpac prot. 70306/2023, che di seguito si riportano:
47. *Ai fini dei calcoli quantitativi delle acque di prima pioggia i 60 giorni/anno sono riferiti ai giorni che mediamente in un anno sono interessati da un evento meteorico non consecutivo, separato almeno 48 ore da un altro evento meteorico. Tali calcoli si riferiscono quindi ad un periodo di riferimento annuale e non di soli 2 mesi. In aggiunta i calcoli delle acque di prima pioggia sono stati condivisi anche dall'ente Idrico Campano come confermato dal parere favorevole prot. n. 26711 del 15/12/2023.*
48. *L'impianto di depurazione, come riferito dalla società Ambiente & Metalli srl, è costituito da dissabbiatore con volumetria di circa 25 mc e un dissabbiatore di circa 40 mc, quindi perfettamente in grado di trattare i circa 22 mc di acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali ivi presenti.*
49. *Le attività di recupero da svolgersi sul piazzale scoperto saranno effettuate mediante macchinari che limiteranno al minimo i rilasci di eventuali residui derivanti dalle operazioni di asportazione, separazione componenti e frantumazione. Ad ogni modo al termine di ogni attività di recupero, che determina il rilascio di eventuali residui, sarà effettuata la completa pulizia della parte di piazzale interessata mediante operazioni manuali e/o mezzi meccanici, in modo da evitare la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento piazzale.*
50. *Si rimanda alla planimetria rev. 04 che si allega alla presente relazione. Le acque di prima pioggia saranno inviate all'impianto di depurazione per i processi depurativi descritti nella relazione rev. 04 precedentemente trasmessa, mentre le acque di seconda pioggia saranno inviate, mediante tubatura da realizzarsi, direttamente al pozzetto di raccordo e da queste allo scarico in fognatura. Le acque di seconda pioggia non saranno pertanto sottoposte a depurazione.*
51. *I pozzetti di controllo, nei quali gli enti preposti possono effettuare i propri campionamenti di controllo sono riportati in planimetria e denominati SC1 e SC2.*
52. *Dal punto di vista qualitativo, le acque da avviare allo scarico in fognatura mista, saranno conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 all'allegato 5 annesso alla parte terza al D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. per il lo*

scarico in rete fognaria (nella medesima nota la ditta ha riportato la tabella con l'indicazione dei parametri analitici da analizzare, tenuto anche conto del processo produttivo)

53. Il piazzale interessato dalla raccolta delle acque reflue sarà compatibile con una efficiente ed efficace deflusso delle acque meteoriche verso l'impianto di prima pioggia. Qualora le pendenze non permettano di raggiungere tale obiettivo saranno attuate tutte le modifiche necessarie per rispettare tale prescrizione.
- e. questa UOD, con nota prot.n. 613312 del 19.12.2023, ha trasmesso ad Arpac la documentazione integrativa prodotta dalla ditta, al fine di un riscontro in merito;
- f. in considerazione dei chiarimenti resi dalla ditta, l'Arpac ha trasmesso il parere definitivo di competenza prot.n. 1886 del 10.01.2024 acquisito al protocollo regionale n. 14903 del 10.01.2024;
- g. questa UOD, con nota prot.n. 17387 del 11.01.2024, ha trasmesso alla ditta il suddetto parere Arpac prot.n. 1886 del 10.01.2024 evidenziando quanto segue:
1. con riferimento al punto 7 del citato parere, si ritiene necessario aggiornare la Planimetria emissioni in atmosfera con indicazione del punto di emissione diffusa P4;
  2. con riferimento al punto 51 del citato parere, si ritiene necessario aggiornare la Planimetria acque reflue con indicazione della tipologia di acque raccolte dai pozzetti SC 1 ed SC 2 nonché il punto di scarico della ditta Prosider s.r.l. con i corrispondenti pozzetti di ispezione;
  3. con riferimento al n. 50 del citato parere, si chiede altresì di trasmettere in merito dettagliati chiarimenti.
- h. Con nota acquisita al prot.n. 20781 del 12.01.2024, la ditta ha trasmesso le integrazioni / chiarimenti richiesti ed in particolare:
1. "Come riportato al citato punto 7 del parere ARPAC prot. n. 1886 del 10/01/2024 è stato inserito un nuovo punto di emissione diffusa denominato P4 per il monitoraggio dei parametri COV, H2S e NH3 provenienti dalla messa in riserva in scarrabili dei rifiuti CER 20 03 01 e 19 12. A seguito di quanto sopra riportato si trasmette in allegato la planimetria emissioni in atmosfera rev. 03 con aggiunta del punto di emissione diffusa P4."
  2. "I pozzetti di controllo Sc1 e Sc2 raccolgono le seguenti tipologie di acque:
    - 2.1. Pozzetto di controllo Sc1: acque di prima pioggia, provenienti dalle aree delle scoperte delle società Ambiente & Metalli e Prosider srl, in uscita dall'impianto di depurazione di prima pioggia;
    - 2.2. Pozzetto di controllo Sc2: acque reflue servizi igienici provenienti dalle attività delle società Ambiente & Metalli srl e Prosider srl. I punti di scarico della Prosider srl sono riportati nella planimetria acque reflue rev. 05 che si trasmette in allegato."
  3. "L'impianto di depurazione, come riferito dalla società Ambiente & Metalli srl, è costituito da dissabbiatore con volumetria di circa 25 mc e un deoliatore di circa 40 mc, quindi perfettamente in grado di trattare i circa 22 mc di acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali ivi presenti e a disposizione sia della società Ambiente & Metalli srl sia della società Prosider srl. Il dissabbiatore permette la separazione delle sostanze e particelle che hanno una densità più elevata (sabbia, ghiaia, limo, ecc.) e più bassa (oli, grasso, foglie, ecc.) di quella dell'acqua ed è essenziale a monte del deoliatore in quanto i solidi in sospensione andrebbero ad intasare le maglie del filtro a coalescenza pregiudicandone il funzionamento. Il dissabbiatore, che ricordiamo presenta una volumetria di circa 25 mc, è dimensionato in base alla norma UNI-EN 1825-1 e garantisce un tempo di ritenzione del refluo di almeno 4 minuti per la portata di punta e garantisce una percentuale di abbattimento di sabbia, ghiaia, ecc. maggiore del 90%. Il deoliatore, invece, di volumetria pari a circa 40 mc, permetterà di ottenere elevati rendimenti di rimozione delle sostanze leggere presenti in sospensione all'interno del refluo, quali oli, grasso, ecc. Il Deoliatore è definito di classe I secondo la norma UNI-EN 858-1 e UNIEN 858-2 e garantirà pertanto una percentuale di abbattimento di tali contaminanti superiore al 90%. Il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia prescelto per l'attività appare essere idoneo in quanto i rifiuti stoccati sui piazzali di entrambe le attività (Ambiente & Metalli e Prosider) saranno dotati di teli di copertura mobili da utilizzare in caso di condizioni atmosferiche avverse. In questo modo si evita che le acque meteoriche potrebbero in qualche modo causare il dilavamento di contaminanti dai rifiuti e che questi potrebbero essere riscontrati nelle acque di prima pioggia. Inoltre, i rifiuti che potrebbero determinare la formazione di colaticci saranno stoccati in cassoni scarrabili a perfetta tenuta e con chiusura ermetica in modo tale da evitare il rilascio di contaminanti sul piazzale. In aggiunta, le attività di recupero da svolgersi sul piazzale scoperto saranno effettuate mediante macchinari che limiteranno al minimo i rilasci di eventuali residui derivanti dalle operazioni di asportazione, separazione componenti e frantumazione e al termine di ogni attività di recupero, che determina il rilascio di eventuali residui, sarà effettuata la completa pulizia della parte di piazzale interessata mediante operazioni manuali e/o mezzi meccanici, in

modo da evitare la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento piazzale. Tali accorgimenti faranno sì che le acque di prima pioggia saranno contaminate esclusivamente da sabbia, ghiaia, limo, oli, grasso, foglie, ecc. i quali sono abbattuti in modo efficace dall'impianto di depurazione costituito da dissabbiatore e disoleatore e pertanto le acque da avviare allo scarico in fognatura mista, saranno conformi ai limiti previsti dalla tabella 3 all'allegato 5 annesso alla parte terza al D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii. e quindi nel rispetto dei limiti riportati nella tabella che segue.

Parametro	U.M.	Metodo di prova	Limiti <sup>(1)</sup>
pH	-	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	[5,5-9,5]
Temperatura	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	
Colore	-	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	Non percettibile con diluiz. 1:40
Odore	/	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	non molesto
Materiali grossolani	-	Legge 319/76	assenti
Solidi sospesi totali	mg/L	APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003	200
Domanda biochimica di Ossigeno (BOD <sub>5</sub> )	mg/L O <sub>2</sub>	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	250
Domanda Chimica di Ossigeno (COD)	mg/L O <sub>2</sub>	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	500
Alluminio	mg/L	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	2,0
Arsenico	mg/L	APAT CNR IRSA 3080 Man 29 2003	0,5
Bario	mg/L	APAT CNR IRSA 3090 Man 29 2003	-
Boro	mg/L	APAT CNR IRSA 3110 Man 29 2003	4
Cadmio	mg/L	APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003	0,02
Cromo totale	mg/L	APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003	4
Cromo (VI)	mg/L	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	0,2
Ferro	mg/L	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	4
Manganese	mg/L	APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003	4
Mercurio	mg/L	APAT CNR IRSA 3200 Man 29 2003	0,005
Nichel	mg/L	APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	4
Piombo	mg/L	APAT CNR IRSA 3230 Man 29 2003	0,3

Rame	mg/L	APAT CNR IRSA 3250 Man 29 2003	0,4
Stagno	mg/L	APAT CNR IRSA 3280 Man 29 2003	-
Selenio	mg/L	APAT CNR IRSA 3260 Man 29 2003	0,03
Zinco	mg/L	APAT CNR IRSA 3320 Man 29 2003	1,0
Cianuri totali	mg/L	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	1,0
Cloro attivo libero	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,3
Solfuro (espresso H <sub>2</sub> S)	mg/L	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	2
Solfito (come SO <sub>3</sub> )	mg/L	APAT CNR IRSA 4150A Man 29 2003	2
Solfato (come SO <sub>4</sub> )	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1000
Cloruro	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1200
Fluoruro	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	12
Fosforo totale	mg/L	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	10
Azoto Ammoniacale (espresso come NH <sub>4</sub> )	mg/L	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003	30
Azoto nitroso (espresso come N)	mg/L	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	0,6
Azoto nitrico (espresso come N)	mg/L	APAT CNR IRSA 4050 A1 Man 29 2003	30
Grassi e oli animali e vegetali	mg/L	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	40
Idrocarburi totali	mg/L	APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	10
Fenoli totali	mg/L	APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	1
Aldeidi totali	mg/L	APAT CNR IRSA 5010A Man 29 2003	2
Solventi organici azotati totali	mg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	0,2
Tensioattivi totali	mg/L	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	4
Escherichia coli	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7030 A Man 29 2003	-
Saggio di tossicità su <i>Daphnia magna</i>	%	APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003	80

*“Ad ogni modo la società Ambiente & Metalli si impegna fin da subito ad attuare tutte le modifiche impiantistiche dell'impianto di prima pioggia qualora si presenti con regolarità un superamento di tali limiti durante gli autocontrolli e/o i controlli effettuati dall'autorità competenti. In tal caso sarà data immediata comunicazione a tutti gli enti delle modifiche da apportare nel rispetto delle normative vigenti in materia.”*

#### **TENUTO CONTO:**

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli;
- b. che in data 13.12.2023 è stata effettuata la richiesta di rilascio di comunicazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) che, allo stato, non ha avuto riscontro;

#### **VISTI**

- a. L'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi
- b. La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- c. La DGR n.223/2019;

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 14.11.2023 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Procedimento dott.ssa Silvia Meoli, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

#### **DECRETA**

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

1. **di autorizzare**, così come si autorizza, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. quale autorizzazione unica, la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi e recupero rifiuti non pericolosi della ditta Ambiente e Metalli s.r.l., P.I. 01686070622, legalmente rappresentata dal Sig. Falzarano Stefano, \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*, da ubicarsi in via Domenico Izzo snc Lotto 4 e 5 nel comune di Airola (BN);

2. **di stabilire che:**

l'impianto è autorizzato secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici allegati:

**Allegato 1** - Tabella riepilogativa codici CER;

**Allegato 2** - Planimetria generale;

**Allegato 3** - Planimetria scarichi;

**Allegato 4** - Planimetria emissioni in atmosfera.

**con le seguenti prescrizioni:**

#### **Gestione Rifiuti**

- 2.1. Non realizzando la tettoia, si prende atto che i rifiuti pericolosi, gli EER 200301 e 191212, i RAEE, i prodotti ottenuti saranno stoccati e i RAEE saranno lavorati in modo da proteggerli dagli agenti atmosferici a mezzo di appositi sistemi di copertura resistenti alle intemperie o cassoni chiusi ermeticamente a tenuta. Conservare sempre in impianto la documentazione tecnica autorizzativa e gli atti richiamati, le norme di riferimento applicate e i documenti associati al Registro di C/S (FIR, analisi, autorizzazioni).
- 2.2. In base a quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, la Ditta ha dichiarato che:
  - 2.2.1. i rifiuti non pericolosi destinati ad R13 saranno avviati a recupero ad impianti terzi entro 1 anno;
  - 2.2.2. i rifiuti pericolosi destinati ad R13 saranno avviati a recupero ad impianti terzi entro 6 mesi;
  - 2.2.3. i rifiuti soggetti ad operazione R12 saranno avviati a recupero ad impianti terzi entro 1 anno;
  - 2.2.4. i rifiuti EER 16 02 14, 16 02 16, 15 01 04, 17 04 02, 17 04 07, 20 01 40, 19 12 03, 17 04 11 e 16 01 18 saranno avviati ad operazione R4 entro 6 mesi;
  - 2.2.5. i materiali End of Waste-EoW saranno destinati all'esterno entro 6 mesi.
  - 2.2.6. Relativamente ai limiti massimi di giacenza la Ditta dovrà rispettare quanto indicato nella Relazione Tecnica Integrativa art. 208 a pag. 27 (EoW), pag. 29 (Rifiuti in deposito temporaneo) e pag. 33 (rifiuti in ingresso). Per i rifiuti in deposito temporaneo prevedere un cassone a tenuta per eventuali rifiuti pericolosi rinvenibili o per carichi non conformi.
- 2.3. La Ditta dichiara nella Relazione Eow a pag. 7: I) di destinare all'operazione R4 i rifiuti con EER 16 02 14, 16 02 16, 15 01 04, 17 04 07 e 20 01 40 per recupero ferro ed acciaio ai sensi del Regolamento UE 333/2011; II) di destinare all'operazione R4 i rifiuti con EER 16 02 14, 15 01 04, 17 04 02, 17 04 07, 20 01 40, 19 12 03, 17 04 11 e 16 01 18 per recupero alluminio ai sensi del Regolamento UE



333/2011 (si prende altresì atto che tale elenco risulta integrato anche dall'EER 17 04 02 "alluminio" come riportato nella relazione Tecnica art. 208 integrativa alla pagina 18 e 35; III) di destinare all'operazione R4 i rifiuti con EER 16 02 14, 16 02 16, 15 01 04, 17 04 07, 20 01 40, 19 12 03, 17 04 11 e 16 01 18 per recupero rame ai sensi del Regolamento UE 715/2013. Variazioni/modifiche/integrazioni eventualmente relative ai codici EER dei rifiuti destinabili alla produzione di EoW dovranno essere preventivamente autorizzate. La Ditta in ogni caso dovrà attenersi rigorosamente a quanto previsto nei citati Regolamenti e in particolare dovrà ottenere ed applicare un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri riportati nei predetti Regolamenti e a predisporre per ogni lotto la Dichiarazione di Conformità.

- 2.4.** Per le End of Waste prodotte attenersi a quanto previsto dal Regolamento UE n.333/2011 e Regolamento UE n. 715/2013. In particolare provvedersi di tutte le certificazioni analitiche previste per il materiale in ingresso e per il materiale in uscita (End of Waste); predisporre e conservare i campioni secondo le metodiche definite dalla norma, produrre le certificazioni, dichiarazioni di conformità e comunicazioni prescritte; dotarsi di un sistema di gestione della qualità conforme a quanto previsto dai citati Regolamenti UE.
- 2.5.** Si precisa che ARPAC si riserva, di concerto e su indirizzo dell'Autorità Competente/Enti preposti, conformemente a specifiche direttive regionali/nazionali, di prelevare campioni dei rifiuti in ingresso e/o dei materiali prodotti con oneri e costi di laboratorio a carico della Ditta.
- 2.6.** La Ditta nelle operazioni che intende effettuare sui RAEE in ingresso (risultano dichiarati EER 16 01 18, 16 02 14, 16 02 16, 17 04 11, 20 01 36, 20 01 40, 20 03 07 privi di componenti potenzialmente pericolose costituite da oli, CFC, HC, HCFC, HFC, PCB, etc...) per i quali è prevista anche l'operazione R13-R12-R4 dovrà rispettare le modalità operative di gestione, trasporto e tracciabilità degli stessi in conformità alle specifiche norme di settore (D.Lgs 49/2014 e D.Lgs 152/06 e s.m.i.) e attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla DGRC n. 8/2019 - Parte 7.1.
- 2.7.** Per il codice EER 20 03 01 , accettare rifiuti indifferenziati da raccolta urbana con le caratteristiche indicate nella Relazione Tecnica Integrativa da destinare ad operazione R13 nell'impianto in oggetto solo in ambiente confinato e in cassoni a perfetta tenuta e con chiusura ermetica anche in funzione di eventuali prescrizioni mirate al contenimento delle emissioni. Tuttavia non si ritiene possibile praticare su questi rifiuti una operazione R12 concernente in operazioni puramente manuali mirate ad ottenere matrici differenziate dal rifiuto indifferenziato, mancando in ogni caso una adeguata articolazione prevista negli impianti specificamente dedicati che possa consentire la gestione senza potenziali criticità ambientali di queste operazioni.  
Per i rifiuti EER 19 12 12 , trattandosi di materiali che possono avere impatti significativi, accettare la tipologia di rifiuto con le caratteristiche indicate nella Relazione Tecnica Integrativa, da destinare alla sola operazione R13 prevista nell'impianto in oggetto solo in ambiente confinato e in cassoni a perfetta tenuta e con chiusura ermetica anche in funzione di eventuali prescrizioni mirate al contenimento delle emissioni.
- 2.8.** Sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, garantire sempre la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e s.m.i., dal DLgs 31 luglio 2020, n. 101 e dai relativi regolamenti UE.
- 2.9.** Per consentire eventuali controlli è conseguentemente necessario che la Ditta provveda a redigere il Registro di Carico e Scarico in modo da garantire un adeguato tracciamento dei rifiuti e dei rifiuti che cessano di essere tali, e quindi dei materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento fino all'uscita dall'impianto (D.Lgs 116/2020), anche adottando altri strumenti complementari e aggiuntivi adeguatamente gestiti, nelle more di eventuali successivi adempimenti stabiliti per legge. In assenza di questo idoneo sistema di tracciabilità non sarà possibile una verifica dei quantitativi in giacenza e delle tempistiche di giacenza come richiesto dalle norme.
- 2.10.** Si prende atto dei rifiuti producibili e che la Ditta intende gestire secondo art. 185-bis Dlgs 152/06 (EER 19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12 04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 12 e 15 02 03, oltre ai rifiuti da manutenzione impianti 13 05 07\*, 19 08 02 e 20 03 04). La Ditta dichiara per il deposito temporaneo di questi rifiuti una superficie di 60 mq (pag. 10 Relazione Tecnica art. 208). Si prende atto dei quantitativi massimi che sono indicati a pag. 12 della Relazione Tecnica Integrativa ARPAC.
- 2.11.** Garantire nel tempo la capacità di tenuta dei cassoni, c.d. scarrabili e degli altri sistemi di deposito, nonché del sistema tecnico di copertura dei rifiuti. I cumuli di rifiuti (sfusi, in balle o in cassoni) ubicati all'esterno, ove tecnicamente possibile, dovranno essere sempre protetti dall'azione degli agenti atmosferici (vento, pioggia, neve), prevedendo comunque adeguati interventi di mitigazione sulle emissioni come prescritti dai soggetti competenti. In generale relativamente alla gestione delle specifiche tipologie di rifiuti attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGR n. 8/2019.
- 2.12.** Prevedere con cadenza semestrale nel Piano di Monitoraggio e Controllo il monitoraggio la verifica dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei

cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi/bacini di contenimento, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie prime liquidi ove presenti. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo.

- 2.13.** Si prende atto del Piano di dismissione preliminare e in particolare del numero di indagini previste su suolo, sottosuolo ed acque sotterranee e i parametri che saranno analizzati. Prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare preventivamente e in termine congruo un Piano di smantellamento e anche un Piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di dismissione comprensivo delle indagini e degli analiti da ricercare sulla base dei rifiuti, dei prodotti utilizzati e del ciclo produttivo, conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta/parere all'Autorità Competente.
- 2.14.** In generale la Ditta resta diretta responsabile di quanto previsto e prescritto dalla DGR 223/19 e dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 1121/2019, oltre che dai Piani di Emergenza. Nel caso in cui ci siano variazioni nell'allocazione o nei quantitativi in giacenza di materiali/rifiuti rispetto a quanto precedentemente autorizzato dal competente Settore dei Vigili del Fuoco, la Ditta dovrà immediatamente procedere all'aggiornamento degli atti presso i VV.F.. Identicamente nel caso di modifiche apportate rispetto a quanto previsto nel Decreto Autorizzativo a seguito di valutazioni da parte del competente settore dei VV.F., la Ditta dovrà darne immediata comunicazione a questa UOD per la valutazione di eventuali modifiche autorizzative.
- 2.15.** Si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti caratterizzati da EER non previsti o legati ad esigenze emergenziali, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente nazionale e regionale o dalle citate Direttive. Nel caso di rifiuti non previsti per i quali si prevede una produzione sistematica gli stessi dovranno essere comunicati a questa UOD per le valutazioni conseguenti. Il Responsabile tecnico dell'impianto dovrà curare la corretta applicazione delle procedure di gestione degli eventuali rifiuti generati in caso di eventi emergenziali e di tutte le azioni necessarie (anche preventive) per mitigare gli impatti applicando quanto previsto da specifiche Direttive/Linee Guida e provvedendo eventualmente ad aggiornare i Piani di emergenza.
- 2.16.** Nel caso in cui la Ditta sia vincolata (ma solo al massimo per limitati periodi di tempo) a gestire le acque di dilavamento come rifiuto liquido su disposizione degli Enti competenti, sarà necessario che preveda di installare sistemi automatici e di memorizzazione per monitorare la piovosità nel sito, il quantitativo di acque raccolte, il livello di riempimento/svuotamento delle vasche di accumulo, oltre alle portate confluenti dai punti di recapito esterni per le acque che non si riesce ad accumulare, stabilendo criteri gestionali congruenti a quanto su evidenziato. Questi dati dovranno essere oggetto di specifica comunicazione all'Ente Competente allo scarico per le valutazioni conseguenti.
- 2.17.** I rifiuti in ingresso nell'impianto, i rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione, i rifiuti in uscita dallo stesso e i materiali End of Waste (EoW) devono essere opportunamente classificati e analizzati, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs 152/06 e delle norme specifiche, con particolare riferimento ai rifiuti con codice a specchio. A tal proposito si evidenzia la necessità di una adeguata caratterizzazione dei CER 20 01 36.
- 2.18.** Prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE).
- 2.19.** Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti.
- 2.20.** Tenere conto di quanto prescritto dall' Ato Rifiuti di Benevento in sede di CdS del 08.06.2022 "*nel rispetto delle prescrizioni del piano d'ambito, i rifiuti conferiti in impianto non provengano dal ciclo di raccolta urbana*" , con efficacia temporale decorrente dalla fase di attuazione del suddetto piano.

### **Emissioni in atmosfera**

- 3.** di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito elencate:

#### **Emissioni diffuse**

**Punto P1** – Operazioni di riduzione volumetrica carta e imballaggi mediante pressa

**Punto P2** – Attività di recupero metalli R4 mediante pressa cesoia

**Punto P3** -- Attività di recupero metalli R4 mediante impianto spaccamotori

**Punto P4** – Messa in riserva in scarrabili EER 200301 e EER 191212

## Emissioni convogliate

Punto E1 – Mulino per cavi elettrici

Punto E2 - Impianto di triturazione per recupero R4 dei rifiuti metallici

con le seguenti prescrizioni:

- 3.1. Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione e quanto indicato nella documentazione integrativa.
- 3.2. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
- 3.3. Prevedere per l'emissione convogliata E1 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (Polveri), il rispetto del relativo limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa/ Impianto	Parametro	Valore limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Riferimento normativo	Metodo di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm <sup>3</sup> /h)
E1	Mulino per cavi elettrici	Polveri	5	BAT-AEL tabella 6.3 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti *	UNI EN 13284-1:2017	2.000

- Impianto di abbattimento previsto: depolveratore con filtro a tessuto.

\*così come previsto dall'art. 271, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

- 3.4. Prevedere per l'emissione convogliata E2 il controllo dei parametri riportati nella tabella sottostante (Polveri, nichel+antimonio+cromo+piombo+rame, nichel), il rispetto del relativo limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa/Impianto	Parametri	Valore limite di emissione (mg/Nm <sup>3</sup> )	Riferimenti normativi	Metodi di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm <sup>3</sup> /h)
E2	Impianto di triturazione per recupero R4 dei rifiuti metallici	Polveri	5	BAT-AEL tabella 6.3 – BAT 25 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti <sup>(1)</sup>	UNI EN 13284-1:2017	2.000
		Ni+Sb+Cr+Pb+Cu (e loro composti espressi come metalli) di cui ↓	4,5 <sup>(2)</sup> (VLE ottenuto riducendo del 10% il limite previsto di 5 mg/Nm <sup>3</sup> )	Classi II e III, punto 2 (Tab. B) parte II, all.1, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii	UNI EN 14385:2004	
		Ni e suoi composti espressi come Ni	0,9 <sup>(2)</sup> (VLE ottenuto riducendo del 10% il limite previsto di 1 mg/Nm <sup>3</sup> )	+ D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.		

- Impianto di abbattimento previsto: filtro a maniche.

(1) Così come previsto dall'art. 271, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.

(2) Considerato che trattasi di un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in processi a freddo, compresa al punto 5.8 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii., si indica un valore limite di emissione ridotto del 10% , come previsto al punto 1 dell'allegato 1, suballegato 2 del D.M. 5.2.98 e ss.mm.ii.

- 3.5. La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla portata di progetto autorizzata (10.000 Nm<sup>3</sup>/h) con un range di tolleranza pari a ± 20%. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni

tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.

- 3.6.** Relativamente ai rifiuti identificati con EER 200301 (Rifiuti urbani non differenziati) e EER 191212 (Altri rifiuti, compresi i materiali misti, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11), rifiuti potenzialmente osmogeni, **effettuare lo stoccaggio esclusivamente all'interno di cassoni scarrabili posizionati sotto la prevista copertura mobile, dotati di chiusura ermetica, al fine di limitare le emissioni odorigene, e a perfetta tenuta, onde evitare la produzione di percolati.**

Si prescrive il confinamento, in apposito locale posto in depressione, e il convogliamento nell'ambiente esterno, previa depurazione degli inquinanti con sistemi di abbattimento corrispondenti alle MTD, se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità relative agli odori molesti.

- 3.7.** Effettuare il monitoraggio delle seguenti emissioni diffuse di polveri totali:

Punti di emissioni diffuse	Fonte di emissione diffusa	Parametro
<b>P1</b>	Operazioni di riduzione volumetrica carta e imballaggi mediante pressa	<i>Polveri totali</i>
<b>P2</b>	Attività di recupero metalli R4 mediante pressa cesoia	<i>Polveri totali</i>
<b>P3</b>	Attività di recupero metalli R4 mediante impianto spaccamotori	<i>Polveri totali</i>
<b>P 4</b>	Messa in riserva in scarrabili EER 200301 e EER 191212	<i>COV , H2S, NH3</i>

- 3.8.** In merito ai VLE delle emissioni diffuse, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici dei lavoratori non rientra tra le competenze di questo Ufficio.
- 3.9.** Come previsto dall'art. 271, comma 5 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., considerare quanto previsto dal paragrafo 2.2 (Conclusioni sulle BAT per il trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici) della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti.
- 3.10.** Al fine di contenere le polveri diffuse, provvedere al confinamento di tutti i nastri trasportatori e a garantire idonea altezza di caduta da essi.
- 3.11.** Prevedere il controllo radiometrico su tutti i rifiuti metallici in ingresso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 230/95 e ss.mm.ii., il rispetto delle modalità operative di monitoraggio indicate nella relazione tecnica integrativa e il rispetto degli obblighi di legge qualora dovessero emergere valori di radioattività superiori a quelli consentiti dalla norma.
- 3.12.** Si prende atto dell'assenza nel ciclo produttivo di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di combustione.
- 3.13.** Al fine di migliorare l'effetto frangivento e la capacità di contenere le dispersioni di polveri, provvedere a mantenere in continua efficienza la barriera in calcestruzzo e lamiera in metallo, prevista lungo il perimetro aziendale.
- 3.14.** Rispettare le indicazioni riportate nella parte I, allegato V, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti). In particolare, ai fini dell'abbattimento delle polveri prodotte, attuare le seguenti misure di mitigazione:
- garantire idonea altezza di caduta dei materiali dagli autocarri e la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale da essi;
  - bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato;

- umidificazione costante e sufficiente delle strade utilizzate, pavimentate e non, e delle aree di movimentazione dei materiali polverulenti;
  - coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati.
- 3.15.** Relativamente agli impianti di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (Punti di emissione E1 ed E2) prodotte durante le suddette fasi lavorative:
- effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la sua funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso. Quest'ultimo deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo;
  - rispettare quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 243 del 8.5.15 - Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102 e, in particolare, provvedere a installare i sistemi di controllo previsti in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso (Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico o rilevatore triboelettrico).
- 3.16.** Movimentare con la massima cautela i RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico, quali i CFC, al fine di evitare ogni contaminazione ambientale e rischi per gli operatori.
- 3.17.** Adottare e tenere sempre aggiornati un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.
- 3.18.** Al fine di garantire le condizioni di stazionarietà necessarie alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente il tronchetto di prelievo del camino, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico (D<sub>h</sub>) è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti

Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

- 3.19.** I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

- 3.20.** Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:
- 3.21.** l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;
- 3.22.** i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;
- 3.23.** la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.
- 3.24.** Apporre sui camini in prossimità del punto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.
- 3.25.** Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco del camino deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- 3.26.** I metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).
- 3.27.** Relativamente al campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera (Punti di emissione E1 ed E2) le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- 3.28.** Condizioni di normalizzazione dei risultati - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:
- temperatura 273°K;
  - pressione 101,3 kPascal;
  - gas secco.
- 3.29.** Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269C.8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata a questa UOD e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
- 3.30.** Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate (E1 ed E2) e diffuse (P1, P2, P3, P4), con frequenza annuale, tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e a questa UOD le relative risultanze analitiche e la planimetria con l'indicazione precisa dei punti di campionamento delle emissioni diffuse.
- 3.31.** Relativamente alle Linee Guida Regionali di cui alla DGRC n° 223 del 20.5.2019 contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti, si riportano le seguenti prescrizioni:
- 3.31.1. tenere sempre a disposizione degli Organi di Controllo:
- certificati analitici, quantitativi precisi e collocazione delle varie tipologie di rifiuti presenti in azienda;
  - planimetria dell'area dove è ubicata l'azienda con l'indicazione dei ricettori presenti al contorno;
- 3.31.2 prevedere l'installazione di una banderuola visibile dalla strada pubblica esterna al sito al fine di evidenziare, in caso di incendi, la direzione prevalente del vento, i recettori più esposti all'azione dei fumi prodotti e, orientativamente, la matrice suolo interessata dal fenomeno della ricaduta delle polveri di combustione.
- 3.32.** Rispettare, inoltre, quanto stabilito dall'Art. 269 comma 6 del D. Lgs 152/06 in particolare:

- 3.32.1. comunicare almeno 15 giorni prima la data di messa in esercizio dell'attività;
- 3.32.2. effettuare una valutazione delle emissioni prodotte;
- 3.32.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di Airola (Bn), al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento e all'ASL di Benevento;
- 3.33. Demandare all'ARPAC di Benevento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 3.34. precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 750/04, sono a carico della Ditta interessata;
- 3.35. stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. 152/06; i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 3.36. contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
- 3.37. gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere tenuti in continua efficienza;
- 3.38. adottare tutti gli accorgimenti o sistemi atti a contenere eventuali emissioni diffuse di qualunque natura e che queste siano conformi a quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 3.39. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. lgs 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
  - 3.39.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
  - 3.39.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.

## Scarichi

4. **di autorizzare lo scarico in pubblica fognatura mista, secondo i limiti imposti dalla Tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06, delle acque reflue provenienti dai servizi igienici, delle acque meteoriche di dilavamento piazzale provenienti dall'area pavimentata e delle acque meteoriche provenienti dalle aree coperte, come da parere favorevole dell'Ente Idrico Campano prot.n. 26711 del 15.12.2023, con le seguenti prescrizioni:**
  - 4.1. Si prende atto delle dichiarazioni ed integrazioni apportate ai punti n.50, n.51, n.52 n.53 di cui al parere ARPAC n. 70306/2023;
  - 4.2. riguardo al punto n.47 di cui sopra, si ribadisce che 60 giorni totali appaiono decisamente pochi al fine del calcolo quantitativo delle precipitazioni medie cadute in un anno, anche in virtù degli ultimi dati ISTAT che per la Campania registrano un andamento mensile medio di 700 mm per almeno 3-4 mesi all'anno. Si prende comunque atto del consenso dell'Ente Idrico Campano (prot. n. 26711 del 15.12.2023), rispetto alla valutazione effettuata dall'azienda sull'aspetto quantitativo stimato per le acque meteoriche di prima pioggia;
  - 4.3. Si ribadisce la frequenza semestrale degli autocontrolli relativi alle acque di prima pioggia con la richiesta di un campionamento di fine estate, compatibilmente agli eventi pluviali verificatisi.
  - 4.4. Si prende atto e si obbliga la ditta al rispetto di tutto quanto dichiarato nelle integrazioni prot.n. 20781 del 12.01.2023 e che di seguito si riporta:

*“L'impianto di depurazione, come riferito dalla società Ambiente & Metalli srl, è costituito da dissabbiatore con volumetria di circa 25 mc e un deoliatore di circa 40 mc, quindi perfettamente in grado di trattare i circa 22 mc di acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento dei piazzali ivi presenti e a disposizione sia della società Ambiente & Metalli srl sia della società Prosider srl. Il dissabbiatore permette la separazione delle sostanze e particelle che hanno una densità più elevata (sabbia, ghiaia, limo, ecc.) e più bassa (oli, grasso, foglie, ecc.) di quella dell'acqua ed è essenziale a monte del deoliatore in quanto i solidi in sospensione andrebbero ad intasare le maglie del filtro a coalescenza pregiudicandone il funzionamento. Il dissabbiatore, che ricordiamo presenta una volumetria di circa 25 mc, è dimensionato in base alla norma UNI-EN 1825-1 e garantisce un tempo di ritenzione del refluo di almeno 4 minuti per la portata di punta e garantisce una percentuale di abbattimento di sabbia, ghiaia, ecc. maggiore del 90%.*

*Il deoliatore, invece, di volumetria pari a circa 40 mc, permetterà di ottenere elevati rendimenti di rimozione delle sostanze leggere presenti in sospensione all'interno del refluo, quali oli, grasso, ecc. Il Deoliatore è definito di classe I secondo la norma UNI-EN 858-1 e UNIEN 858-2 e garantirà pertanto una percentuale di abbattimento di tali contaminanti superiore al 90%.*

*Il sistema di trattamento delle acque di prima pioggia prescelto per l'attività appare essere idoneo in quanto i rifiuti stoccati sui piazzali di entrambe le attività (Ambiente & Metalli e Prosider) saranno dotati di teli di copertura mobili da utilizzare in caso di condizioni atmosferiche avverse. In questo modo si evita che le acque meteoriche potrebbero in qualche modo causare il dilavamento di contaminanti dai rifiuti e che questi potrebbero essere riscontrati nelle acque di prima pioggia. Inoltre, i rifiuti che potrebbero determinare la formazione di colaticci saranno stoccati in cassoni scarrabili a perfetta tenuta e con chiusura ermetica in modo tale da evitare il rilascio di contaminanti sul piazzale. In aggiunta, le attività di recupero da svolgersi sul piazzale scoperto saranno effettuate mediante macchinari che limiteranno al minimo i rilasci di eventuali residui derivanti dalle operazioni di asportazione, separazione componenti e frantumazione e al termine di ogni attività di recupero, che determina il rilascio di eventuali residui, sarà effettuata la completa pulizia della parte di piazzale interessata mediante operazioni manuali e/o mezzi meccanici, in modo da evitare la contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento piazzale. Tali accorgimenti faranno sì che le acque di prima pioggia saranno contaminate esclusivamente da sabbia, ghiaia, limo, oli, grasso, foglie, ecc. i quali sono abbattuti in modo efficace dall'impianto di depurazione costituito da dissabbiatore e disoleatore e pertanto le acque da avviare allo scarico in fognatura mista, saranno conformi ai **limiti previsti dalla tabella 3 all'allegato 5 annesso alla parte terza al D.L.vo 152/06 e ss.mm.ii.** e quindi nel rispetto dei limiti riportati nella tabella che segue.*

Parametro	U.M.	Metodo di prova	Limiti <sup>(1)</sup>
pH	-	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	[5,5-9,5]
Temperatura	°C	APAT CNR IRSA 2100 Man 29 2003	
Colore	-	APAT CNR IRSA 2020 Man 29 2003	Non percettibile con diluiz. 1:40
Odore	/	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	non molesto
Materiali grossolani	-	Legge 319/76	assenti
Solidi sospesi totali	mg/L	APAT CNR IRSA 2090B Man 29 2003	200
Domanda biochimica di Ossigeno (BOD <sub>5</sub> )	mg/L O <sub>2</sub>	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	250
Domanda Chimica di Ossigeno (COD)	mg/L O <sub>2</sub>	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	500
Alluminio	mg/L	APAT CNR IRSA 3050 Man 29 2003	2,0
Arsenico	mg/L	APAT CNR IRSA 3080 Man 29 2003	0,5
Bario	mg/L	APAT CNR IRSA 3090 Man 29 2003	-
Boro	mg/L	APAT CNR IRSA 3110 Man 29 2003	4
Cadmio	mg/L	APAT CNR IRSA 3120 Man 29 2003	0,02
Cromo totale	mg/L	APAT CNR IRSA 3150 Man 29 2003	4
Cromo (VI)	mg/L	APAT CNR IRSA 3150C Man 29 2003	0,2
Ferro	mg/L	APAT CNR IRSA 3160 Man 29 2003	4
Manganese	mg/L	APAT CNR IRSA 3190 Man 29 2003	4
Mercurio	mg/L	APAT CNR IRSA 3200 Man 29 2003	0,005
Nichel	mg/L	APAT CNR IRSA 3220 Man 29 2003	4
Piombo	mg/L	APAT CNR IRSA 3230 Man 29 2003	0,3

Rame	mg/L	APAT CNR IRSA 3250 Man 29 2003	0,4
Stagno	mg/L	APAT CNR IRSA 3280 Man 29 2003	-
Selenio	mg/L	APAT CNR IRSA 3260 Man 29 2003	0,03
Zinco	mg/L	APAT CNR IRSA 3320 Man 29 2003	1,0
Cianuri totali	mg/L	APAT CNR IRSA 4070 Man 29 2003	1,0
Cloro attivo libero	mg/L	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	0,3
Solfuro (espresso H <sub>2</sub> S)	mg/L	APAT CNR IRSA 4160 Man 29 2003	2
Solfito (come SO <sub>3</sub> )	mg/L	APAT CNR IRSA 4150A Man 29 2003	2
Solfato (come SO <sub>4</sub> )	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1000
Cloruro	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	1200
Fluoruro	mg/L	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	12
Fosforo totale	mg/L	APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003	10
Azoto Ammoniacale (espresso come NH <sub>4</sub> )	mg/L	APAT CNR IRSA 4060 Man 29 2003	30



Azoto nitroso (espresso come N)	mg/L	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	0,6
Azoto nitrico (espresso come N)	mg/L	APAT CNR IRSA 4050 A1 Man 29 2003	30
Grassi e oli animali e vegetali	mg/L	APAT CNR IRSA 5160 A1 Man 29 2003	40
Idrocarburi totali	mg/L	APAT CNR IRSA 5160 A2 Man 29 2003	10
Fenoli totali	mg/L	APAT CNR IRSA 5070 A2 Man 29 2003	1
Aldeidi totali	mg/L	APAT CNR IRSA 5010A Man 29 2003	2
Solventi organici azotati totali	mg/L	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	0,2
Tensioattivi totali	mg/L	APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + APAT CNR IRSA 5180 Man 29 2003	4
Escherichia coli	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7030 A Man 29 2003	-
Saggio di tossicità su <i>Daphnia magna</i>	%	APAT CNR IRSA 8020 Man 29 2003	80

*“Ad ogni modo la società Ambiente & Metalli si impegna fin da subito ad attuare tutte le modifiche impiantistiche dell’impianto di prima pioggia qualora si presenti con regolarità un superamento di tali limiti durante gli autocontrolli e/o i controlli effettuati dall’autorità competenti. In tal caso sarà data immediata comunicazione a tutti gli enti delle modifiche da apportare nel rispetto delle normative vigenti in materia.*

### **RACCOMANDAZIONI**

- 4.5. Vista la concomitanza di scarichi idrici appartenenti a due industrie diverse e diversificate, si ricordano le indicazioni designate all’art. n. 124 comma 2 della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006.
- 4.6. I pozzetti di ispezione finale e la vasca di prima pioggia, idonei per verifiche di routine e al fine di interventi di emergenza, dovranno essere mantenuti costantemente accessibili in adempimento a quanto disposto dal art. n.101 comma 3 del D. Lgs 152/2006 .
- 4.7. La ditta dovrà garantire una costante e adeguata pulizia dell’impianto di trattamento reflui, e dell’inerente sistema adduttore, e dovrà assicurarne la corrispettiva manutenzione (almeno 1 volta all’anno), compreso l’espletamento dello svuotamento periodico del bacino di prima pioggia; queste operazioni si rendono necessarie al fine della regolarità dell’intero sistema.
- 4.8. Le vasche di raccolta delle acque di prima pioggia devono necessariamente essere a perfetta tenuta, assicurandone la conformità nel rispetto anche della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.
- 4.9. Prima dell’attivazione dello scarico, l’azienda dovrà dotarsi di registro di carico e scarico e di manutenzione vidimato per l’ annotazione dell’asportazione di sabbie,oli ecc..., delle normali pratiche di spurgo e svuotamento...; il suddetto registro deve essere posto a disposizione degli Organi di controllo durante l’intero anno.
- 4.10. Allo scopo preventivo dall’inquinamento delle acque meteoriche da dilavamento, si raccomanda che la superficie scolante dei piazzali debba essere impermeabile ed mantenuta in condizioni sempre ottimali, sia in termini di integrità che di pulizia, con un particolare riguardo alle caditoie e ai cordoli di contenimento.
- 4.11. In considerazione di quanto appena enunciato, concepire soluzioni gestionali adatte a delimitare, in maniera precauzionale, la contaminazione delle acque meteoriche di prima pioggia;
- 4.12. In caso di versamenti accidentali di discreta entità occorre eseguire immediatamente l’assorbimento del materiale sparso o la pulizia, anche a secco, della pavimentazione coinvolta dall’evento;
- 4.13. Eventuali malfunzionamenti del sistema depurativo e annessi, dovranno essere tempestivamente comunicati agli Enti competenti Regionali.
- 4.14. Al fine del contenimento di acque di spegnimento di eventuali incendi di rifiuti esistenti in azienda, prevedere lo stoccaggio delle stesse in vasche o cisterne; in caso di necessità è possibile utilizzare anche la vasca di prima pioggia ma solo nel momento dell’emergenza (DGR Regione campania n.223 del 20.05.2019).
- 4.15. Si rammenta di sincerarsi che le pendenze dei piazzali interessati dalla raccolta delle acque meteoriche siano compatibili con una confacente deflusso delle stesse verso la apposita rete di raccolta e verso l’obiettivo depurativo.

### **Rispettare, inoltre, quanto prescritto dall’Ente Idrico Campano nel parere prot.n. 26711 del 15.12.2023:**

- 4.16. È fatto obbligo al titolare dell’azienda di richiedere nuovo parere per l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel caso, nel periodo di validità del provvedimento di Autorizzazione Unica, dovessero modificarsi le condizioni tecniche e quali-quantitative alla base del presente parere.
- 4.17. La ditta è obbligata ad eseguire un’adeguata attività di autocontrollo sugli scarichi, quali acque reflue meteoriche di dilavamento dei piazzali di prima pioggia, con una tempistica minima di almeno tre all’anno, secondo le modalità riportate all’art. 29 del Regolamento EIC per le autorizzazioni agli scarichi ed a conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l’avvenuta esecuzione di detta attività di autocontrollo.

- 4.18.** Il gestore è tenuto ad effettuare i controlli periodici così come previsto dal Regolamento per le autorizzazioni agli scarichi in pubblica fognatura, secondo le modalità riportate all'art. 28 del citato Regolamento
- 5. di stabilire che:**
- 5.1.** la Ditta prima di avviare l'esercizio dell'attività in procedura ordinaria (art. 208), dovrà comunicare tempestivamente a questa UOD l'avvenuta cancellazione dal Registro delle Procedure Semplificate di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
  - 5.2.** ai sensi dell'art. 208 comma 12 del Dlgs 152/2006, la durata della presente autorizzazione è fissata in **dieci anni** dalla data del rilascio del presente atto;
  - 5.3.** la ditta è obbligata a munirsi di tutte le, eventuali, altre autorizzazioni di legge necessarie alle modifiche da apportare;
  - 5.4.** è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
  - 5.5.** l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
  - 5.6.** i lavori dovranno iniziare entro 1(un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro (3), previa comunicazione di inizio lavori alla scrivente Unità Operativa Dirigenziale ed al Comune di Airola (BN);
  - 5.7.** la ditta provvederà a comunicare a questa UOD e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;
  - 5.8.** prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività, la ditta è obbligata a presentare, la polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta, così come previsto dal punto 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019;
  - 5.9.** questa UOD, acquisite in originale perizia asseverata e garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento l'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
  - 5.10.** ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e la verifica in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati;
- 6. di precisare che** l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà la cessazione immediata dell'efficacia dei provvedimenti di autorizzazione.
- 7. di notificare** il presente decreto alla ditta Ambiente e Metalli s.r.l.;
- 8. di trasmettere** copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; al Comune di Airola (BN), all' ARPAC di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'ASL BN1, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, all'Ente Idrico Campano, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all'Ato Rifiuti di Benevento;
- 9. di far presente che** avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Ing. Michele RAMPONE